



# COMUNE DI GENOVA

ESTRATTO dalle deliberazioni prese dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima convocazione del 15 marzo 1984

Fatto l'appello nominale, risultano presenti, oltre al Sindaco Fulvio Cerofolini alla presidenza, i consiglieri: Agosteo, Baffico, Bagnara, Balbi, Baretto, Basola, Bay, Benedetti, Bettanini, Biondi, Bozzo M.P., Bozzo S., Bruzzone, Burlando, Campodonico, Carmine, Carrassi, Casassa, Cassinelli, Catrambone, Cavalli, D'Alessio, De Benetti, Delfino, Dellacasa, Denaro, Dispensa, Drovandi, Epifani, Fabbri, Ferrari, Fusaro, Gambolato, Giontoni, Lapi, Lastrego, Lo Presti, Lucarelli, Margini, Marrollo, Monteverde, Occhi, Patrone, Plinio, Privizzini, Ravaschio, Rossi, Sartori, Schena, Speciale, Taccini, Turci, Zanardi, in numero di 54.

Sono intervenuti dopo l'appello i consiglieri: Alessandri, Barbieri, Costa, Di Rosa, Mazzolino, Mor, Sborgi, Simonini, Sottili, Viale, in numero di 10.

Sono assenti i consiglieri: Agresta, Arena, Calbi, Campart, Castagnola, Di Pietro, Guglielmino, Mannarino, Marongiu, Naldoni, Orsini, Pontiggia, Salomone, Surace, Viziano, Zerbinati, in numero di 16.

Sono impediti ad intervenire ed hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Agresta, Arena, Calbi, Campart, Di Pietro, Surace e Zerbinati.

Dalle ore 18,30 alle ore 19,30 essendosi allontanato dall'aula il Sindaco, assume la Presidenza l'assessore delegato Pietro Gambolato.

Assiste il Vice Segretario Generale dott. I.M. Grippaudo.

493



493  
93  
CONVALIDA DEI CRITERI GIA' PROPRI DEL DISCIOLTO ENTE NAZIONALE ASSISTENZA GENTE DI MARE, PER QUANTO RELATIVO AL L'AMMISSIONE DEI MARITTIMI NON RESIDENTI IN GENOVA PRESSO LA CASA DEL MARINAIO.

Il Presidente fa leggere la seguente proposta della Giunta n. 175 datata 21 febbraio 1984:

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, Sanità, Tutela Ambiente, Sig. Mario Calbi;

Visto il D.P.R. 6.2.1980, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.96 dell'8.4.1980, con il quale é stata disposta l'estinzione dell'Ente Nazionale Assistenza Gente di Mare ( E.N.A.G.M. ) e l'attribuzione delle funzioni ai Comuni, nonché la messa a disposizione dei beni e del personale dell'Ente stesso;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n.3005 del 22.5.1980, dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art.49 della legge 10.2.1953, n.62, nella quale veniva stabilito che a decorrere dall'1.5.1980 il Comune di Genova avrebbe dovuto assicurare la continuità delle prestazioni e dei servizi già svolti dall'E.N.A.G.M., sulla base della normativa e delle modalità vigenti;

Tenuto conto che la necessità della continuità delle prestazioni, sulla base della normativa e modalità vigenti, discende espressamente dall'art.1 della legge regionale n.16 del 18.5.1979, richiamata nella parte motiva della deliberazione della Giunta Regionale citata al precedente capoverso;

Considerato che, conseguentemente, con deliberazione di Giunta n.1706 del 10 giugno 1980, ratificata dal Consiglio Comunale in data 10.7.1980 con il n.1349, il Comune di Genova prendeva atto dell'attribuzione allo stesso delle funzioni già svolte dal disciolto Ente Nazionale Assistenza Gente di Mare ed alla provvisoria messa a disposizione del personale e dei beni, nonché alla contestuale individuazione, nell'ambito dei diversi Assessorati, dei Servizi Comunali competenti a curare gli adempimenti relativi;

Considerato che, nel caso di specie, in Genova, la conti

riguardo alla interpretazione attuativa di dette norme e modalità, quali nel tempo consolidatesi e già vigenti al momento del subentro del Comune di Genova al detto E.N.A.G.M. nella gestione della Casa di cui trattasi:

Requisiti per l'ammissione ai servizi di alloggio:

Sono ammessi ai servizi di alloggio della Casa del Marinaio, secondo disponibilità di mezzi e di posti, i marittimi di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> categoria, non residenti a Genova:

- a) che abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione nell'ultimo quinquennio;
- b) che non siano sbarcati da oltre tre anni;
- c) che risultino iscritti nei turni generali o particolari di imbarco presso gli Uffici di collocamento della competente Capitaneria di Porto.

Marittimi di prima iscrizione:

Per i marittimi di prima iscrizione varrà, per l'ammissibilità, il requisito di essere tra i primi assoluti di chiamata a turno delle rispettive categorie di appartenenza.

Nei confronti dei marittimi che posseggano tutti i requisiti indicati alle sopraprecisate lettere a), b) e c), come pure nei confronti dei marittimi di prima iscrizione che posseggano il requisito di essere tra i primi assoluti di chiamata a turno delle rispettive categorie di appartenenza, per il pernottamento, verrà applicata la tariffa ridotta, quale da ultimo stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n.987 del 17 maggio 1982 ( o da successive disponende modificazioni).

Solamente i marittimi in possesso dei requisiti di cui al precedente capoverso potranno altresì fruire del servizio mensa alle condizioni di cui alla già citata deliberazione consiliare n.987 del 17 maggio 1982 ( o da successive disponende modificazioni).

I marittimi carenti di uno o più dei requisiti sovra-indicati potranno tuttavia usufruire del solo pernottamento a tariffa intera, quale da ultimo stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n.987 del 17 maggio 1982 ( o da successive disponende modificazioni), ove sussista eccedenza nella disponibilità di posti letto, rimanendo rimessa la loro ammissione alla valutazione del funzionario preposto alla direzione del-

nuità delle prestazioni e dei servizi già svolti dal disciolto E.N.A.G.M., si è identificata nell'assunzione della gestione da parte del Comune, della "Casa del Marinaio" già prima gestita invece dal detto disciolto E.N.A.G.M., al fine di assicurare ai marittimi non residenti a Genova assistenza alloggiativa e vittuaria, in conformità alla normativa e modalità vigenti al momento del subentro;

Vista la normativa e le modalità di cui trattasi, quali già contenute nelle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione del disciolto E.N.A.G.M. in data 18 dicembre 1969 e la interpretazione attuativa di dette norme e modalità quale nel tempo consolidatasi, in particolare in ordine al differente ammontare delle quote ricognitive poste a carico dei marittimi ospitati;

Ritenuto che, pur essendosi il Comune di Genova attenuto a detta normativa e modalità, in conformità a quanto del resto già espressamente previsto al punto 5 della Deliberazione di Giunta n.2153 del 15 luglio 1980, ratificata dal Consiglio Comunale in data 24 luglio 1980 con il n. 1435, appare opportuno convalidarle con apposito formale provvedimento, in pendenza della emanazione della preannunciata riforma legislativa nazionale concernente gli interventi socio-assistenziali e della conseguente legislazione regionale;

Sentiti il Segretario Generale Reggente ed il Ragioniere Capo;

La Giunta  
PROPONE  
al Consiglio Comunale

a) di convalidare, per le motivazioni ampiamente esposte in narrativa, la normativa e le modalità per l'ammissione alla Casa del Marinaio dei marittimi non residenti in Genova, come già contenute nelle deliberazioni del disciolto Ente Nazionale Assistenza Gente di Mare in data 18 dicembre 1969 e che di seguito pertanto si riportano, avuto altresì

la Casa del Marinaio.

Periodi di permanenza alla Casa del Marinaio:

Il periodo di permanenza e assistenza presso la Casa del Marinaio sarà normalmente consentito fino a trenta giorni e, secondo la disponibilità dei posti, potrà essere prorogato fino a due mesi continuativi, trascorsi i quali periodi, per esservi ri ammessi, i marittimi stessi dovranno provare di avere effettivamente un ulteriore imbarco.

I detti periodi di permanenza e assistenza potranno essere interrotti per esigenze di carattere familiare, per malattia o infortunio.

Non essendo fatte osservazioni, il Presidente mette ai voti la proposta della Giunta e la stessa, mediante regolare votazione, fatta per alzata di mano, con l'assistenza di tre consiglieri, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente

F. CEROFOLINI

Il Consigliere Anziano

P. GAMBOLATO

Il Vice Segretario Generale

I. M. GRIPPAUDO

Pubblicata il giorno 20 marzo 1984 e lasciata affissa all'albo pretorio del Comune ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dell'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.